

**Disegno di Legge-Quadro finalizzato a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso
interventi per il risparmio di energia, la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti,
la crescita delle fonti energetiche rinnovabili**

Titolo I

Istituzione del Contributo Ecologico e Nuove Norme in Materia di Fiscalità Ambientale

Articolo 1

(Istituzione del Contributo Ecologico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la green economy, in attuazione della normativa europea e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia relativi al contenimento delle emissioni climalteranti, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un contributo ecologico per favorire il contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
2. Il contributo ecologico, di cui al comma 1, è dovuto dalle aziende titolari di processi produttivi operanti in Italia che determinano emissioni di anidride carbonica (CO₂). Il contributo è quantificato in 20 euro per tonnellata di CO₂ emessa, con due successivi periodi iniziali di imposizione parziale per agevolare i processi di riconversione energetica finalizzati a ridurre l'impiego di combustibili fossili e le conseguenti emissioni di CO₂: per i primi due anni l'importo dovuto è pari al 50% del contributo (10 euro per tonnellata di CO₂ emessa), per i successivi due anni è pari al 75% del contributo (15 euro per tonnellata di CO₂ emessa). Successive rimodulazioni del contributo potranno essere introdotte con Decreto Ministeriale adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dello sviluppo economico. Per le imprese assoggettate al sistema ETS di scambio delle quote di emissione, il contributo è ridotto di una quota che tenga conto del saldo annuale dei pagamenti effettuati in relazione alle emissioni di CO₂; la determinazione dei criteri e dell'entità per il calcolo di tale riduzione è stabilita con Decreto Ministeriale adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi di combustibili impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla data di cessazione.
4. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 5 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.
5. A fronte del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, stanziamenti di pari entità sono destinati, sulla base della delega di cui all'articolo 2 e del relativo decreto legislativo:
 - a) a ridurre le imposte sul reddito di persone e imprese;
 - b) a favorire attraverso incentivi fiscali gli investimenti energetici nei settori interessati dalla green economy nonché interventi di recupero e riqualificazione ambientale;

- c) a favorire attraverso incentivi fiscali i processi di riconversione energetica finalizzati a ridurre l'impiego di combustibili fossili posti in essere dalle imprese assoggettate al pagamento del contributo di cui al presente articolo;
- d) a ridurre i costi energetici gravanti sugli utenti finali.

Articolo 2

(Delega al Governo per la Revisione Fiscale a Salvaguardia della Tutela dell'Ambiente, dell'Equità e della Defiscalizzazione dei Redditi e di una Nuova Fiscalità Ambientale in Materia di Beni e Prodotti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di revisione fiscale finalizzato alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, dell'equità e della defiscalizzazione dei redditi e per una nuova fiscalità ambientale in materia di beni e prodotti. su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
2. Il decreto legislativo di cui al precedente articolo è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Dopo l'emanazione del decreto legislativo di cui alla presente legge, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali al medesimo decreto legislativo.
4. Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, del principio di sussidiarietà, come definito ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto legislativo di cui ai precedenti commi dovrà conformarsi, a valere dall'anno fiscale successivo all'approvazione, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
 - a) una riduzione delle aliquote di imposizione sui redditi di persone fisiche e giuridiche finanziata attraverso una pari riduzione dell'erosione fiscale sulle imposte gravanti sui consumi, e in particolare attraverso l'abolizione di tutte le esenzioni relative alle accise sui prodotti energetici;
 - b) la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, mantenendo inalterata l'aliquota media e prevedendo una componente proporzionale al contenuto energetico e una componente proporzionale alle emissioni climalteranti;
 - c) la revisione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, mantenendone invariato il gettito complessivo, al fine di orientare il mercato verso modi di produzione e consumo ambientalmente più sostenibili. A questo scopo, andranno definiti criteri per la valutazione delle prestazioni ambientali ed energetiche di beni e servizi, sulla base dei quali procedere a una differenziazione delle aliquote tale da incentivare i beni e i servizi a più elevato tasso di sostenibilità ambientale.

Titolo II

Semplificazioni per gli Impianti Energetici che Utilizzano Fonti Rinnovabili

Articolo 3 (Finalità)

Il presente Titolo, al fine di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, si propone di definire un quadro di regole omogeneo, trasparente, semplificato per favorire lo sviluppo e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

Articolo 4 (Semplificazione del Regime Autorizzatorio per gli Impianti per la Produzione di Energia Elettrica Alimentati da Fonti Rinnovabili)

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica - eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, teleriscaldamento e teleraffreddamento, geotermia, idroelettrico, biomassa e biogas alimentati da fonti rinnovabili -, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono regolati nel seguente modo:

a) si applica fino alla soglia di potenza nominale di 1 MW elettrico, la Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare;

b) si applica il regime della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati, in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti;

c) si applica, fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici, il regime di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera per le restanti categorie di impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche.

2. L'autorizzazione a costruire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, teleriscaldamento e tele raffreddamento, geotermia, idroelettrico, biomassa e biogas – a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo.

Articolo 5 (Connessione degli Impianti, Acquisto e Trasmissione dell'Elettricità da Fonti Rinnovabili)

1. Il Gestore della rete elettrica, nei casi in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, predispone i necessari interventi di adeguamento e potenziamento. Gli interventi di cui al primo periodo sono estesi a tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e a tutte le installazioni di connessione, e senza oneri per il produttore.

2. I costi della connessione alla rete di impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili, nonché i costi dell'installazione degli strumenti di misurazione atti a registrare le quantità di energia elettrica trasmessa e ricevuta, sono a carico del sistema elettrico. Il punto di connessione è indicato dall'operatore proponente l'iniziativa; se il Gestore stabilisce per la connessione un punto diverso da quello indicato, i costi aggiuntivi sono a suo carico. La connessione e le installazioni collegate devono soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dal Gestore.

3. I costi e le procedure autorizzative associati agli interventi di adeguamento e potenziamento della rete, resi necessari per ricevere l'elettricità prodotta da impianti nuovi, riattivati, estesi o ammodernati, sono a carico del Gestore. Dei costi di investimento relativi agli interventi di cui al presente articolo, opportunamente dettagliati, il gestore può tenere conto nella determinazione delle tariffe per l'utilizzo della rete.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Gestore è tenuto a modificare il codice di rete in modo tale che le aste del mercato infragiornaliero si concludano entro mezz'ora dalla consegna dell'energia.

Articolo 6

(Valutazione dell'Impatto Ambientale degli Impianti Eolici Off-Shore)

1. Per la realizzazione degli impianti eolici "off-shore" posizionati ad oltre un miglio dalla costa, il rilascio della "Valutazione di impatto ambientale" statale non necessita del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Articolo 7

(Nuova Procedura Semplificata per gli Impianti Eolici)

1. I progetti di modifica o rifacimento degli impianti eolici, di cui alla sezione 4.1.3. dell'Allegato 2 del DM 6 luglio 2012, sono esclusi dalla riproposizione della "Valutazione di impatto ambientale" in tutti i casi in cui prevedano modifiche non sostanziali.

2. Per modifiche non sostanziali si intendono le seguenti tipologie di intervento:

- a) la variazione del modello di aereogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina;
- b) la variazione dell'orientamento degli aereogeneratori ed il relativo adeguamento delle opere afferenti quali le reti di collegamento in media tensione, la viabilità, gli spazi di manovra e le piazzole di montaggio;
- c) la variazione dei tracciati delle linee elettriche in media tensione e la variazione di posizionamento dei centri di trasformazione e trasformazione in media tensione (MT);
- d) la variazione delle infrastrutture elettriche di trasformazione MT/AT e di collegamento alla rete;
- e) tutte le modifiche che comportino la riduzione delle aree occupate, della potenza installata, delle dimensioni degli aerogeneratori ed in generale un minore impatto quantitativo sul territorio.

TITOLO III

Delega al Governo per Nuove Norme in Materia di Autoproduzione e Generazione Distribuita di Energia da Fonti Rinnovabili

Articolo 8

(Finalità)

1. Al fine dell'attuazione delle politiche per lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili e per l'attuazione della "green economy" e ai sensi della normativa nazionale vigente e in attuazione dell'Accordo di Parigi (COP21), della direttiva europea 2009/72/CE, recepita con il decreto legislativo del 1 giugno 2011, n. 93, e della direttiva europea 2010/31/CE ("Energy Performance Building Directive"), il presente Titolo è finalizzato a promuovere l'autoproduzione e la generazione distribuita dell'energia da fonti rinnovabili, allo scopo di favorire l'innovazione tecnologica, l'occupazione, il miglioramento della qualità ambientale, la riduzione per gli utenti dei costi energetici.

2. Per l'attuazione del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Dopo l'emanazione del decreto legislativo di cui alla presente legge, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali al medesimo decreto legislativo.

Articolo 9 (Principi e Criteri Direttivi Generali)

1. Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, del principio di sussidiarietà, della legge 15 marzo 1997 n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto legislativo di cui al precedente articolo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

b) la costruzione e l'esercizio di linee dirette alimentate da fonti rinnovabili che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e dall'articolo 34 della Direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

c) all'interno degli edifici deve essere consentita la distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso reti private mediante:

- la cessione dell'energia elettrica regolata da contratti di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio;
- la creazione di uno o più punti di connessione con la rete di distribuzione;
- la produzione elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento e integrata con sistemi di accumulo;
- la definizione con il gestore di rete di un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima del 10%;

d) tra aziende limitrofe deve essere consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private mediante:

- la cessione dell'energia elettrica regolata da contratti di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio;
- la produzione elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento e integrata con sistemi di accumulo;
- la definizione con il gestore di rete di un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima del 10%. Queste fattispecie contrattuali valgono nei distretti produttivi, nelle aree artigianali e tra aziende limitrofe fino alla distanza massima di 1 km dai confini catastali;

e) le amministrazioni pubbliche devono poter utilizzare la rete elettrica per lo scambio di energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili tra edifici afferenti ad una stessa amministrazione mediante:

- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di usufruire per gli impianti posizionati su edifici ad esse afferenti del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e in cogenerazione ad alto rendimento a copertura dei consumi di proprie utenze, in deroga dall'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali sistemi dal pagamento degli oneri di rete e di sistema. Il meccanismo rimarrà in vigore, in prima attuazione, per tre anni, per verificarne risultati, replicabilità e valutare eventuali modifiche migliorative nel senso dell'efficienza energetica e risparmio energetico;
- f) le utenze domestiche devono poter beneficiare di vantaggi fiscali e semplificazioni nell'autoproduzione da fonti rinnovabili mediante:
 - la semplificazione dell'accesso al meccanismo dello scambio sul posto attraverso il conguaglio della produzione e dei consumi su base annuale;
- g) l'autoproduzione e la distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve poter beneficiare di vantaggi fiscali e parafiscali. In particolare, va attuata una rimodulazione del peso degli oneri di sistema che, nel quadro di una riduzione generale di tali oneri per le utenze che ricorrono all'autoconsumo, preveda riduzioni tanto maggiori quanto minore è l'impatto ambientale della tipologia energetica di autoconsumo;
- h) la proporzione fra componente fissa e variabile degli oneri di sistema va rimodulata secondo i seguenti criteri:
 - almeno il 75% del gettito degli oneri di sistema deve provenire dalla componente variabile commisurata al prelievo di elettricità dalle reti;
 - per gli impianti da fonti rinnovabili sotto i 20 kW la riduzione è pari al 100% (come già previsto dalla Legge 116/2014);
 - per gli impianti da fonti rinnovabili sopra i 20 kW non incentivati è pari al 95%;
 - per gli impianti da fonti rinnovabili che usufruiscono dello scambio sul posto o degli incentivi in conto energia è pari al 70%;
 - per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento è pari al 70% se non godono dei certificati bianchi, altrimenti del 60%;
 - per gli impianti alimentati da fonti fossili non cogenerative è pari a 0.

2. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui ai precedenti articoli, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali di settore e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

Articolo 10 (Entrata in Vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.